

Reggio Emilia, 03/10/2024

LETTERA INFORMATIVA

N°16/2024

PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI, AL VIA DAL 1° OTTOBRE

A seguito delle importanti novità legislative e delle circolari di chiarimento intervenute sul tema, riteniamo utile fare il punto della situazione in materia di patente a crediti.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una **patente c.d. a crediti**. A stabilirlo è il novellato articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024.

➤ SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo Unico della Sicurezza. In base alla definizione del citato art. 89, per cantiere temporaneo e mobile si intende **qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X (quali i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro).**

Sono esonerati dal richiedere la patente:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

➤ REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA PATENTE

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

➤ DEROGA PREVISTA NEL PERIODO OTTOBRE 2024

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che nella prima fase di applicazione dell'obbligo sarà possibile presentare un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva della patente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con efficacia massima al 31 Ottobre 2024.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC avrà efficacia solo fino alla data del **31 ottobre 2024**, vincolando l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. **A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.**

Considerando che il rilascio di false dichiarazioni è soggetto a sanzione di carattere penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, è essenziale che ogni soggetto, prima di trasmettere la comunicazione, tramite PEC, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifichi concretamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 27 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008.

➤ COME RICHIEDERE LA PATENTE A CREDITI

La patente verrà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata. I soggetti che hanno presentato domanda ne dovranno dare informativa, entro 5 giorni dal deposito, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST).

➤ FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
 - a) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
 - b) in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
 - c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

3

➤ **REVOCA DELLA PATENTE**

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
- infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

➤ **SANZIONI**

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto; in mancanza di controllo è prevista l'applicazione della sanzione dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Invitiamo tutti i nostri gentili clienti a prendere contatti con lo Studio al fine di analizzare attentamente eventuali casi oggetto di dubbi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'argomento trattato, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Avv. Margherita Croci

